



CAMERA
ARBITRALE
MILANO

REGOLAMENTO ARBITRALE

In vigore dal 1° gennaio 2010

Il Regolamento è tradotto in numerose lingue. Tuttavia, la versione ufficiale è quella italiana.

La Segreteria Generale compie comunicazioni in lingua italiana, inglese o francese.

La Camera Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il presente Regolamento, fissando la data dalla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.

INDICE

CLAUSOLA MODELLO	Pag. 5
PREAMBOLO - LA CAMERA ARBITRALE	6
Funzioni e organi della Camera Arbitrale	6
Il Consiglio Arbitrale	6
La Segreteria Generale	6
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Applicazione del Regolamento	7
Art. 2 - Norme applicabili al procedimento	7
Art. 3 - Norme applicabili al merito della controversia	7
Art. 4 - Sede dell'arbitrato	8
Art. 5 - Lingua dell'arbitrato	8
Art. 6 - Deposito e trasmissione degli atti	8
Art. 7 - Termini	8
Art. 8 - Riservatezza	8
TITOLO II - LA FASE INIZIALE	9
Art. 9 - Domanda di arbitrato	9
Art. 10 - Memoria di risposta	9
Art. 11 - Procedibilità dell'arbitrato	10
Art. 12 - Incompetenza del Tribunale Arbitrale	10
TITOLO III - IL TRIBUNALE ARBITRALE	10
Art. 13 - Numero degli arbitri	10
Art. 14 - Nomina degli arbitri	10
Art. 15 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti	11
Art. 16 - Incompatibilità	11
Art. 17 - Accettazione degli arbitri	11
Art. 18 - Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri	11
Art. 19 - Ricusazione degli arbitri	12
Art. 20 - Sostituzione degli arbitri	12
TITOLO IV - IL PROCEDIMENTO	13
Art. 21 - Costituzione del Tribunale Arbitrale	13
Art. 22 - Poteri del Tribunale Arbitrale	13
Art. 23 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale	13
Art. 24 - Udienze	13
Art. 25 - Istruzione probatoria	14
Art. 26 - Consulenza tecnica	14
Art. 27 - Domande nuove	14
Art. 28 - Precisazione delle conclusioni	14
Art. 29 - Transazione e rinuncia agli atti	14

TITOLO V – IL LODO ARBITRALE	15
Art. 30 - Deliberazione, forma e contenuto del lodo	15
Art. 31 - Deposito e comunicazione del lodo	15
Art. 32 - Termine per il deposito del lodo definitivo	15
Art. 33 - Lodo parziale e lodo non definitivo	15
Art. 34 - Correzione del lodo	16
TITOLO VI – I COSTI DEL PROCEDIMENTO	16
Art. 35 - Valore della controversia	16
Art. 36 - Costi del procedimento	16
Art. 37 - Depositi anticipati e finali	17
Art. 38 - Mancato deposito dei fondi	17
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	18
Art. 39 - Entrata in vigore	18
ALLEGATO "A"	19
Criteri di determinazione del valore della controversia	19
ALLEGATO "B"	20
Onorari della Camera Arbitrale: attività comprese e attività escluse	20
CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO	21
TARIFFE	
CONSIGLIO ARBITRALE	
I componenti	
SEGRETERIA GENERALE	
I componenti	

CLAUSOLA MODELLO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

Ulteriori e specifici modelli sono reperibili visitando il sito www.camera-arbitrale.com

Il modello di clausola qui indicato non costituisce che una base utilizzabile per deferire eventuali controversie in arbitrato.

Professionisti, imprese e coloro che risultano a vario titolo interessati possono contattare la Camera Arbitrale per avere assistenza nella fase di redazione della clausola.

PREAMBOLO - LA CAMERA ARBITRALE

FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

1. La Camera Arbitrale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano, svolge le seguenti funzioni:
 - a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
 - b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
 - c. su istanza delle parti, nomina gli arbitri secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral).
2. La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.

IL CONSIGLIO ARBITRALE

1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un numero minimo di sette a un numero massimo di undici membri, tra i quali sono scelti un presidente e un vicepresidente, tutti nominati per un triennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nominare quali membri del Consiglio Arbitrale esperti sia italiani sia stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.
6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione.
7. Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale - o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano - può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.
9. Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione.

LA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento o delegate dal Consiglio Arbitrale, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre, la Segreteria Generale:
 - a. agisce come segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verbalizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;

-
- b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
 - c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri provvedimenti alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
 - d. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
 - e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
 - f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
 - g. rilascia alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i funzionari delegati.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento è applicato se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
 - b. l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.

ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale applica le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della qualità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ART. 4 - SEDE DELL'ARBITRATO

1. La sede dell'arbitrato, che può essere in Italia o all'estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. In mancanza, la sede dell'arbitrato è Milano.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può fissare la sede dell'arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altri atti del procedimento.

ART. 5 - LINGUA DELL'ARBITRATO

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La Segreteria Generale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata, corriere, posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.

ART. 7 - TERMINI

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per giustificati motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

ART. 8 - RISERVATEZZA

1. La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.
2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.

II - LA FASE INIZIALE

ART. 9 - DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. il nome e il domicilio delle parti;
 - b. la descrizione della controversia;
 - c. l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
 - h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale, che ne cura in ogni caso la trasmissione al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

ART. 10 - MEMORIA DI RISPOSTA

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. il nome e il domicilio del convenuto;
 - b. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
 - c. l'indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
 - d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.
3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.

-
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ART. 11 - PROCEDIBILITÀ DELL'ARBITRATO

1. Se una parte contesta l'applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l'improcedibilità dell'arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell'arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.

ART. 12 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L'eccezione circa l'esistenza, la validità o l'efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.

III - IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 13 - NUMERO DEGLI ARBITRI

1. Il numero degli arbitri è fissato dalle parti.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.

ART. 14 - NOMINA DEGLI ARBITRI

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
 - a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
 - b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il

Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL'ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI

1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, se al momento del deposito degli atti introduttivi le stesse si raggruppano in due sole unità e la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale, ciascuna unità nomina un arbitro e il Consiglio Arbitrale nomina il presidente, salvo che la convenzione arbitrale non deleghi la nomina dell'intero Collegio Arbitrale o del presidente del Collegio ad altri soggetti.
2. Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se al momento del deposito degli atti introduttivi le parti non si raggruppano in due unità, il Consiglio Arbitrale, senza tener conto di alcuna nomina effettuata dalle parti, nomina il Tribunale Arbitrale.

ART. 16 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri:

- a. i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Arbitrale, nonché i revisori dei conti della Camera Arbitrale;
- b. i dipendenti della Camera Arbitrale;
- c. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, fatta salva la diversa e concorde volontà delle parti.

ART. 17 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 18 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - a. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell'arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
 - b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In

-
- ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.

ART. 19 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

ART. 20 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - a. l'arbitro non accetta l'incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
 - b. l'arbitro non è confermato;
 - c. l'arbitro è revocato da tutte le parti;
 - d. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - e. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
 - f. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

IV – IL PROCEDIMENTO

ART. 21 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri, contenente modalità e termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

ART. 22 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti, anche invitando le stesse a svolgere il tentativo di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la riunione, se li ritiene connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione.
5. Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente oppure se una parte di un arbitrato richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite tutte le parti, decide a riguardo tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

ART. 23 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

ART. 24 – UDIENZE

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria Generale, e sono comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 25 – ISTRUZIONE PROBATORIA

1. Il Tribunale Arbitrale istruisce la causa con tutti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, e assume le prove secondo le modalità che ritiene opportune.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare l'assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

ART. 26 – CONSULENZA TECNICA

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti d'ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

ART. 27 – DOMANDE NUOVE

Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide sull'ammissibilità di domande nuove, tenuto conto di ogni circostanza, incluso lo stato del procedimento.

ART. 28 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare un termine per il deposito di memorie conclusionali, memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo la chiusura dell'istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente all'oggetto di tale lodo.

ART. 29 – TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI

Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, così esonerando il Tribunale Arbitrale dall'obbligo di pronunciare il lodo.

V - IL LODO ARBITRALE

ART. 30 - DELIBERAZIONE, FORMA E CONTENUTO DEL LODO

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive.
2. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - a. l'indicazione degli arbitri, delle parti, dei loro difensori;
 - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
 - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f. il dispositivo;
 - g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Di ogni sottoscrizione deve essere indicata la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria Generale segnala agli arbitri, che richiedano l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ART. 31 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

ART. 32 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale.
2. In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato anche d'ufficio dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti circa la proroga, dalla Segreteria Generale.
3. Il termine è sospeso dalla Segreteria Generale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ART. 33 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno o più lodi, anche parziali o non definitivi.
2. Il lodo di cui al comma precedente non modifica il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere proroga alla Camera Arbitrale.
3. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

ART. 34 - CORREZIONE DEL LODO

1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione ad opera della Camera Arbitrale.

VI - I COSTI DEL PROCEDIMENTO

ART. 35 - VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell'Allegato A del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale, qualora lo ritenga opportuno, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere alle stesse gli importi correlati a tali domande.
4. In caso di suddivisione del valore della controversia, gli onorari della Camera Arbitrale e del Tribunale Arbitrale non potranno essere superiori al massimo delle Tariffe determinate in base al valore complessivo della controversia di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 36 - COSTI DEL PROCEDIMENTO

1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
4. I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:
 - a. onorari della Camera Arbitrale;
 - b. onorari del Tribunale Arbitrale;
 - c. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
 - d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegatae al Regolamento. Possono essere determi-

nati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.

6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In casi di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 37 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI

1. Dopo lo scambio degli atti introduttivi, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale, fissando un termine per i relativi depositi.
2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia, fissando un termine per i depositi.
3. La Segreteria Generale richiede il saldo dei costi del procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando un termine per i depositi.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti. La Segreteria Generale, qualora definisca valori di controversia diversi in ragione del valore delle domande formulate dalle parti, richiede gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 a ciascuna parte per l'intero in relazione alle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei depositi, la Segreteria Generale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su istanza motivata di parte, la Segreteria Generale può ammettere che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia prestata garanzia bancaria o assicurativa, fissandone le condizioni.

ART. 38 – MANCATO DEPOSITO DEI FONDI

1. Se una parte non deposita l'importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere

-
- il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il deposito.
2. In ogni caso di mancato deposito entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l'adempimento.
 3. Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il deposito sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento, senza che con ciò venga meno l'efficacia della convenzione arbitrale.

VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Se le parti non hanno diversamente convenuto, il nuovo Regolamento è applicato ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo.

ALLEGATO "A"

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

ALLEGATO "B"

ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESSE E ATTIVITÀ ESCLUSE

1. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
 - a. gestione e amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
 - b. ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c. controllo di regolarità formale degli atti;
 - d. convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e. presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze di cui alla lett. d.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a. fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente, comprese le eventuali copie di atti e documenti effettuate dalla Segreteria per il consulente tecnico d'ufficio.
 - b. regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - c. registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - d. servizi di interpretariato;
 - e. videoconferenza;
 - f. spese di trasferta del personale della Segreteria Generale eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dai propri locali;
 - g. fotocopiatura di atti e documenti in caso di richiesta di ritiro del fascicolo.

Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 – TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 – DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

ART. 12 – SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

